



Decisione/0914/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4758/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4758/TFNSVE/2025-2026, 4758 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2012 (matricola 930458) contro la società A.S.D. ATLETICO CIMINA FALISCA (matricola 953765) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FRANCELINO DASILVA MATUZALEM (matricola 6865614)

In data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore.

Il premio è stato quantificato in euro 62,00 (sessantadue/00) come da attestazione acquisita d'ufficio dalla Piattaforma Telematica Premi.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 62,00 (sessantadue/00) in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai